COPIA

STATUTO SOCIALE DELLA
"PALLAVOLO STRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione Sportiva, senza fine di lucro, denominata "**PALLAVOLO STRA Associazione Sportiva Dilettantistica**" con sede in Stra (VE) Via Loredan S.n.c. costituita il giorno 6 ottobre 1999 con scrittura privata è retta dalle norme del presente statuto. L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 SCOPI

L'Associazione ha per scopo:

a) praticare e propagandare l'attività sportiva della pallavolo, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIPAV, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della Pallavolo; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport pallavolo.

b) miglioramento fisico e morale della gioventù;

c) diffusione degli sport nell'ambito del C.O.N.I. e delle singole federazioni sportive cui aderirà e nel rispetto dei regolamenti, con particolare riferimento alla Federazione Italiana Pallavolo di cui accetta statuto e regolamento;

d) sviluppare le attività agonistiche che attraverso l'adesione ad altre associazioni o attraverso il sostegno organizzativo ed economico di squadre affiliate alle federazioni sportive che ad essa siano collegate e che ne rappresentino l'emanazione sportiva di alto livello. Essa non ha finalità o riferimenti di natura politica o religiosa, ma esclusivamente sportivi e ricreativi, proponendosi di unire con i vincoli dell'amicizia, della solidarietà e della reciproca comprensione, quanti di essi ne fanno parte.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

ART. 3 AFFILIAZIONE

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla FIPAV. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIPAV e si impegna ad accettare eventuali

provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIPAV stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ART. 4 COLORI SOCIALI

I colori sociali sono: blu – bianco

ART. 5 FUNZIONAMENTO

L'associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche.

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

ART. 7 TIPOLOGIE DI SOCI

L'Associazione si compone di:

a) soci sostenitori: sono coloro che versano la quota specificatamente individuata con delibera del Consiglio Direttivo;
b) soci ordinari: sono coloro che partecipano alle attività organizzate dall'associazione e sono in regola con il pagamento delle quote associative;

c) soci onorari: sono coloro che, per meriti attribuiti dall'Associazione o comunque per riconoscimento di particolari qualificazioni di ordine sociale, sportivo o morale, siano chiamati, su proposta del Consiglio Direttivo, a far parte dell'Associazione;

d) soci atleti: sono gli atleti/e tesserati alle singole federazioni che svolgono un'attività agonistica con i colori sociali.

La qualità di nuovo socio si acquista previa presentazione di idonea domanda scritta indirizzata alla Associazione, previo pagamento della quota associativa e comunque su delibera del Consiglio Direttivo.

Ove in regola con i versamenti, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

I soci onorari ed i soci atleti possono, con delibera del Consiglio Direttivo, essere esonerati dal versamento della quota associativa.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

La qualifica di socio non è temporanea e perdura fino a che non venga persa per uno dei motivi indicati nel successivo art. 8.

ART. 8 QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, previa presentazione di formale dichiarazione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia stata presentata almeno tre mesi prima;

b) per morosità, susseguente al ritardato pagamento della quota associativa, decorsi 3 (tre) mesi dal 01 settembre di ciascun anno;

c) per provvedimento disciplinare di radiazione che viene pronunciato dal Consiglio Direttivo a carico del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o comunque tali da creare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione medesima o al perseguimento del fine sociale.

ART. 9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A carico dei soci possono essere adottati, inoltre, provvedimenti disciplinari di ammonizione e di sospensione previa idonea delibera del Consiglio Direttivo.

Il socio sottoposto a giudizio disciplinare ha diritto di essere sentito dal Consiglio Direttivo anche tramite altro socio.

ART. 10 DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

ART. 11 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati, enti o da terzi, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, e da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'Associazione purchè non sia in contrasto con le finalità sociali.

Il patrimonio sociale è inoltre costituito da:

a) impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
b) trofei aggiudicati definitivamente in gare o concorsi;
c) materiale attrezzi e indumenti acquisiti dall'Associazione;
d) avanzi di bilancio accantonati a fondi di riserva;
e) donazioni, lasciti o successioni;
f) ogni altro eventuale bene mobile o immobile appartenente all'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le quote sociali non sono rivalutabili.

ART.12 BILANCIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) luglio e termina il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

ART. 13 ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'associazione; il Vice Presidente; il Segretario.

ART. 14 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con le quote sociali ed è la riunione in forma collegiale degli associati nonché il massimo organo deliberativo dell'associazione.

I soci dispongono di un voto ciascuno. L'esercizio del diritto di voto può essere delegato ad altro socio per atto scritto; a ciascun socio può essere conferita una sola delega. Avranno diritto di voto gli associati maggiorenni e i minorenni per il tramite di coloro esercitano la patria potestà.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico/finanziario dell'esercizio precedente.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria oltre che essere indetta dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e deve essere affisso all'albo sociale, ed in tutti gli impianti presso i quali opera l'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione; la convocazione potrà essere effettuata a mezzo di raccomandata a mano.

Copia delle delibere adottate dall'Assemblea dovranno essere messe a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

I soci hanno comunque la possibilità di visionare, su semplice richiesta inoltrata al Consiglio Direttivo, i libri sociali.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a partecipare alla stessa, ed in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Nelle assemblee non si potrà discutere o deliberare su argomenti non inclusi nell'ordine del giorno se non con il consenso unanime dei soci presenti alla riunione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. Fungerà da segretario lo stesso segretario dell'Associazione.

Di ogni Assemblea dovrà redigersi il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 15 COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione il Consiglio Direttivo determinandone il numero dei componenti.

ART. 16 COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea viene convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della discussione.

ART. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo i cui componenti vengono eletti fra i soci aventi diritto al voto, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistica dell'attività sportiva pallavolistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) stagioni sportive.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 10 (dieci) membri e si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente.

Le deliberazioni sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti, quello di chi presiede la riunione è decisivo.

Nel caso in cui uno o più consiglieri venissero a mancare, per qualsiasi causa, subentreranno i primi dei non eletti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, decadrà l'intero Consiglio ed il Presidente dovrà convocare senza indugio l'Assemblea ordinaria per procedere alla

nomina dei nuovi consiglieri; in questo caso il Consiglio resterà comunque in carica fino alla data dell'Assemblea che provvederà alla sostituzione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) esaminare le domande di ammissione e di dimissione dei soci e deliberare e assumere le relative delibere:
b) redigere il rendiconto finanziario consuntivo nonché i bilanci preventivi da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
c) convocare le assemblee dei soci;
d) redigere i programmi dell'Associazione;
e) decidere su ogni altra questione che non sia espressamente di competenza dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 18 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e la rappresentanza in ogni circostanza. Egli può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

ART.19 SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

ART. 20 DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

ART. 21 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIPAV unitamente a copia del verbale.

ART. 22 RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV, per il costante aggiornamento degli atti federali.

ART. 23 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FIPAV.

ART. 24 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Pallavolo.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIPAV, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Strà (VE) e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Pallavolo.

ART. 25 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto, costituito da n. 25 articoli dattiloscritti su n. 9 facciate e firme allegate, sostituisce e annulla quello redatto ed approvato in data 26 SETTEMBRE 2001.

Stra, 30 /5 /2015.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria del 20/ 5/2015

Il presente Statuto viene sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dai Soci presenti all'Assemblea Straordinaria convocata in data odierna.

Rossi Federico

Raffaele Flore
Rosa Cuta
Grata Zoolo
Giorgia Schiavo
Valentina Rizzi
Elena Filippi
Elisa Wong
Giuseppina Rolla
Stefania Boscolo
Paola Bo
Alessandra Mag
Francesca Carbolo
Miletti Lau
A. Scolaro
Calzavara Raffaella
Filippo Pe

Jane Canto
Cassetta
Maria Rosa Gallo
Nicoletta Mesiano
Pianni Mampo
Viviana Fodro
Maria Grazia Meneri
Elena Beda
Patron Gloria
Marzetto Giorgia
Pelizzaro Silvia
Emily Pirandin
Emma Volponi
Anna Mampello
Elena Rossi
Pierrotto Beatrice

Monica Bolda
Nicoletta Bertoncello
Sestro Nicola
Edmond Veski

Silvio Bada
Monica Fornasiero
Michela Zecchini
[illegible]
Laura Di Fiorenze
Al Gosl. Paola
Stefania Travico
Celini Caterina
Gattolo Chiara
Monica Tacchetto
[illegible]
[illegible]

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60
Agenzia Entrate
00015081 000032D2 W0082001
00143132 23/06/2015 19:18:23
4578-00010 E9B34F638697BD9D
IDENTIFICATIVO : 01140506747955
0 1 14 050674 795 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60
Agenzia Entrate
00015081 000032D2 W0082001
00143131 23/06/2015 19:18:19
4578-00010 698052D4BCFD52FF
IDENTIFICATIVO : 01140506747967
0 1 14 050674 796 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60
Agenzia Entrate
00015081 000032D2 W0082001
00143130 23/06/2015 19:18:14
4578-00010 22ADEDBB32233C1D
IDENTIFICATIVO : 01140506747978
0 1 14 050674 797 8

Reg. il 24 GIU. 2015
Euro 224,01
Conformi al Mod. F23

c/o Ufficio Venezia 2
Al N. 2098 Serie 3 A PRIVATI
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)
Daniele Pastrello
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Massimo Esposito

Direzione provinciale di Venezia
Agenzia delle Entrate
Ufficio Venezia 2